ART 18 LEGGE FALLIMENTARE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENTENZA
N. 1751
Reg. cron. n.
Reg. rep. n. 1871
OGGETTO
Fatta comunicazione
lì,
depositata minuta il
28 OTT. 2014

La Corte di Appello di Firenze, sezione prima, composta dai dai magistrati:

Dr. Pietro Mascagni Presidente

Dr. Nicola Antonio Dinisi Consigliere

Dr. Adone Orsucci Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1304-14 del ruolo generale, e vertente tra:

[redacted], rappresentato e difeso dall'[redacted] e dall'[redacted] come da procura in atti (con domicilio in [redacted] presso il primo difensore)

RECLAMANTE

contro

Curatela del fallimento della sas [redacted] e del socio accomandatario [redacted] nonchè di [redacted] rappresentata e difesa dall'avv. Marco Barbieri come da procura in atti (con domicilio in Firenze, presso avvocato Roberto Muller)

RECLAMATO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. [redacted] il tribunale di Pistoia esponeva quanto segue.

Il 17.1.13 era stato dichiarato il fallimento della sas [redacted] e del socio accomandatario [redacted] Il curatore aveva chiesto l'estensione del

fallimento al socio occulto [redacted], che aveva tenuto comportamenti gestori riservati ad un socio accomandatario. Invero detto curatore aveva esposto che: la sas era il risultato della trasformazione di una snc di cui erano stati soci [redacted] e [redacted] contestualmente alla trasformazione detti soci avevano ceduto tutte le quote a [redacted] peraltro la variazione sociale non era stata comunicata al Mps; successivamente alle operazioni sociali di cui sopra [redacted] aveva invero continuato ad operare sui conti correnti accesi presso Mps, emettendo assegni; lo stesso [redacted] era stato delegato ad operare sul conto corrente presso Carige ed inoltre era stato designato quale "amministratore di sistema" presso il medesimo istituto; in concreto [redacted] aveva: 1) chiesto a Carige l'emissione di numerosi assegni circolari per il pagamento dei dipendenti ed anche a favore del [redacted] e della [redacted]; 2) apposto la firma di girata per l'incasso sugli assegni intestati alla sas; infine i dipendenti della sas avevano dichiarato di avere avuto rapporti solo con [redacted] e di essere stati pagati dallo stesso nel giugno 20[redacted]

Orbene, proseguiva il tribunale, i fatti esposti, confermati dallo stesso fallendo, costituivano ingerenza del fallendo medesimo nell'amministrazione della società, implicando scelte proprie del titolare dell'impresa e responsabilità verso i terzi.

Il ridetto fallendo si era invero difeso sostenendo che i ridetti fatti erano stati "suggeriti e in qualche modo imposti" da un soggetto terzo (sull'identità di detto soggetto, non esplicitata in sentenza, v. infra). Invero, sempre secondo il fallendo, detto terzo: aveva assicurato che in tale modo si sarebbe evitato il fallimento dell'impresa; aveva inoltre sfruttato la prostrazione e la soggezione psicologica di esso fallendo, dovute alle difficoltà imprenditoriali.

Dette difese, proseguiva ancora il tribunale, erano inverosimili e comunque irrilevanti, "non apparendo esistente alcun vizio di volontà da parte del [redacted] negli atti negoziali compiuti".

fallimento al socio occulto [redacted], che aveva tenuto comportamenti gestori riservati ad un socio accomandatario. Invero detto curatore aveva esposto che: la sas era il risultato della trasformazione di una snc di cui erano stati soci [redacted] e [redacted] contestualmente alla trasformazione detti soci avevano ceduto tutte le quote a [redacted] peraltro la variazione sociale non era stata comunicata al Mps; successivamente alle operazioni sociali di cui sopra [redacted] aveva invero continuato ad operare sui conti correnti accesi presso Mps, emettendo assegni; lo stesso [redacted] era stato delegato ad operare sul conto corrente presso Carige ed inoltre era stato designato quale "amministratore di sistema" presso il medesimo istituto; in concreto [redacted] aveva: 1) chiesto a Carige l'emissione di numerosi assegni circolari per il pagamento dei dipendenti ed anche a favore del [redacted] e della [redacted]; 2) apposto la firma di girata per l'incasso sugli assegni intestati alla sas; infine i dipendenti della sas avevano dichiarato di avere avuto rapporti solo con [redacted] e di essere stati pagati dallo stesso nel giugno 20[redacted]

Orbene, proseguiva il tribunale, i fatti esposti, confermati dallo stesso fallendo, costituivano ingerenza del fallendo medesimo nell'amministrazione della società, implicando scelte proprie del titolare dell'impresa e responsabilità verso i terzi.

Il ridetto fallendo si era invero difeso sostenendo che i ridetti fatti erano stati "suggeriti e in qualche modo imposti" da un soggetto terzo (sull'identità di detto soggetto, non esplicitata in sentenza, v. infra). Invero, sempre secondo il fallendo, detto terzo: aveva assicurato che in tale modo si sarebbe evitato il fallimento dell'impresa; aveva inoltre sfruttato la prostrazione e la soggezione psicologica di esso fallendo, dovute alle difficoltà imprenditoriali.

Dette difese, proseguiva ancora il tribunale, erano inverosimili e comunque irrilevanti, "non apparendo esistente alcun vizio di volontà da parte del [redacted] negli atti negoziali compiuti".

In definitiva il tribunale dichiarava il fallimento in estensione di [redacted]

Reclamava il fallito, per questo articolato motivo: erroneamente non era stato considerato che esso reclamante era stato mero esecutore materiale di [redacted], che, presentatosi quale professionista in grado di aiutare esso reclamante a superare il periodo di crisi aziendale, di fatto aveva finito per assumere (come risultava dagli atti penali) responsabilità gestorie tipiche dell'imprenditore; invero l'ingerenza gestoria di esso reclamante aveva solo "i caratteri dell'apparenza" (pag. 5, rigo 19, del reclamo) ed esso reclamante medesimo era solo "un prestanome" (rigo 13 di pag. 7).

Il reclamante chiedeva invero: in via istruttoria, l'ammissione delle prove richieste in primo grado; nel merito, la revoca del proprio fallimento.

Si costituiva la curatela, chiedendo il rigetto del reclamo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La giurisprudenza di merito è pacifica nel ritenere possibile l'estensione della dichiarazione di fallimento anche al socio accomandatario di fatto (trib. Torino 23.11.90, edita; trib. Torino 30.4.97 edita). In particolare si è affermato che (trib. Varese 8.6.94, edita) il soggetto che abbia assunto di fatto le funzioni di socio accomandatario di una sas regolare, compiendo numerosi atti di gestione della stessa e con esteriorizzazione di tale sua attività anche nei confronti dei terzi, è assoggettabile alla dichiarazione di fallimento in proprio unitamente a quella della società e del socio accomandatario di diritto.

Invero quest'ultima pronuncia è conforme alla tralaticia giurisprudenza della corte di cassazione secondo cui ai fini dell'estensione del fallimento deve aversi riguardo: a "un complessivo atteggiarsi idoneo ad ingenerare nei terzi un incolpevole affidamento in ordine all'esistenza di un vincolo societario" (ex plurimis cass. 14580-10); all'operare "in modo da ingenerare l'opinione che" una persona agisca come socia, "suscitando il legittimo affidamento sull'esistenza della società, affidamento

che, per il principio di tutela della buona fede dei terzi e dell'apparenza del diritto, attribuisce a coloro che si comportino esteriormente come soci la responsabilità solidale per le obbligazioni assunte, come se la società esistesse" (ex plurimis cass. 4529-08).

E' quindi sufficiente osservare che il fallimento risulta giustificato dall'apparire il fallito accomandatario di fatto, avendo posto in essere i sopra descritti comportamenti gestori (obiettivamente idonei a fondare un affidamento dei terzi su detta qualità). Ne consegue l'irrilevanza delle deduzioni del reclamante circa il proprio ruolo esecutivo di una altrui volontà (ne consegue anche l'irrilevanza delle prove dedotte dal reclamante, incentrate sull'essere stati tenuti i rapporti con [redacted] prevalentemente da [redacted] e solo episodicamente da esso reclamante).

Per esaurire il thema decidendi osservasi che, come risulta dalle righe 11 e ss. di pag. 7 del reclamo, il reclamante non ha dedotto in modo univoco di avere agito a cagione di una violenza subita da [redacted]. Il reclamante ha invece dedotto di avere agito per evitare il fallimento, pur dopo avere subito una (non precisata e viepiù non provata) violenza da parte del detto [redacted].

Le spese processuali della curatela sono irripetibili.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da [redacted] avverso la sentenza n. [redacted] del tribunale di Pistoia, così provvede: rigetta il reclamo; dichiara irripetibili le spese legali della curatela; da atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, dpr 115-02.

Così deciso il 17.10.14 dalla Corte di Appello di Firenze.

Il consigliere relatore ed estensore

Dott. Adone Orsucci

Il Presidente

che, per il principio di tutela della buona fede dei terzi e dell'apparenza del diritto, attribuisce a coloro che si comportino esteriormente come soci la responsabilità solidale per le obbligazioni assunte, come se la società esistesse" (ex plurimis cass. 4529-08).

E' quindi sufficiente osservare che il fallimento risulta giustificato dall'apparire il fallito accomandatario di fatto, avendo posto in essere i sopra descritti comportamenti gestori (obiettivamente idonei a fondare un affidamento dei terzi su detta qualità). Ne consegue l'irrilevanza delle deduzioni del reclamante circa il proprio ruolo esecutivo di una altrui volontà (ne consegue anche l'irrilevanza delle prove dedotte dal reclamante, incentrate sull'essere stati tenuti i rapporti con [redacted] prevalentemente da [redacted] e solo episodicamente da esso reclamante).

Per esaurire il thema decidendi osservasi che, come risulta dalle righe 11 e ss. di pag. 7 del reclamo, il reclamante non ha dedotto in modo univoco di avere agito a cagione di una violenza subita da [redacted]. Il reclamante ha invece dedotto di avere agito per evitare il fallimento, pur dopo avere subito una (non precisata e viepiù non provata) violenza da parte del detto [redacted].

Le spese processuali della curatela sono irripetibili.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da [redacted] avverso la sentenza n. [redacted] del tribunale di Pistoia, così provvede: rigetta il reclamo; dichiara irripetibili le spese legali della curatela; da atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, dpr 115-02.

Così deciso il 17.10.14 dalla Corte di Appello di Firenze.

Il consigliere relatore ed estensore

Dott. Adone Orsucci

Il Presidente

Dr. Pietro Mascagni

Pietro Mascagni

Depositato in Cancelleria
28 OTT. 2014
Il